



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex art. 33, co. 21, Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)*.

Sono presenti:

- per la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, Monica Melani, con delega del Rappresentante Legale;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Marco Demurtas;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Massimo Frattini, con delega;
- per le RSA, Monica Baduel.

Per le Regioni Lombardia e Lazio e per Italia Lavoro, benché formalmente convocati, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, con sede legale in Milano, occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 54 lavoratori, collocati nelle Regioni Lazio e Lombardia, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
- in data 9 marzo 2011 le parti sociali hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un accordo ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga, per la durata di 3 mesi, con decorrenza fino al 30 giugno 2011, vista la mancanza dell'accordo Stato, Regioni e Province autonome successivamente entrato in vigore il 20 aprile 2011;

DP

DP

F

FB

Melani



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

- successivamente, con accordo governativo del 12.07.11, le parti hanno concordato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori 6 mesi, con termine al 31.12.11;
- stante il perdurare della situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima ha richiesto un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l'anno 2012;
- pertanto, con nota prot. n. 32/0008591/MA003.A001 del 27.12.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 , n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 che regola le modalità di finanziamento dell'intervento di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza di proroga della CIG in deroga ex art. 33, co. 21, della la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di 54 lavoratori, pari all'intero organico aziendale.
2. I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti, come di seguito indicato:
 - n. 34 occupati nella Regione Lombardia, presso al sede di Milano;
 - n. 20 occupati nella Regione Lazio presso al sede di Roma.
3. La CIG in deroga sarà attuata nel seguente modo:
 - presso la sede di Roma n. 20 lavoratori - pari all'intero organico aziendale occupato presso la suddetta sede - saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione dell'attività;
 - presso la sede di Milano n. 22 lavoratori – promotrici, centralinista, segretaria e collaboratrice amministrativa - saranno sospesi a zero ore; mentre i restanti 12 lavoratori saranno posti in CIG a rotazione, con riduzione massima del 50% dell'orario contrattuale.
4. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
5. Al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo, le parti concordano di incontrarsi trimestralmente a livello territoriale ed, inoltre, di effettuare 2 incontri a livello nazionale, di cui il primo entro la fine del mese di giugno ed il secondo entro il termine della Cassa.
6. La scrivente D.G. delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla D.G. per le politiche attive e passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

7. Italia Lavoro, su incarico della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI